



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE TRIBUTI SERVIZIO RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette addì tre del mese di aprile alle ore 21:00 nella Sala delle adunanze consiliari.

Prima l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N. d'ord.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	TRAVERSO Marco	X	
2	ALLIANO Giovanni	X	
3	DIVANO Agostino	X	
4	BOTTARO Luigi	X	
5	VACCARI Caterina	X	
6	MONTECUCCO Angelo	X	
7	MASSONE Alessia	X	
8	FIRPO Gian Carlo	X	
9	FRISONE Mattia	X	
	Totale	9	0

Assiste l'adunanza con funzioni consecutive, referenti e di assistenza, l'infrascritto Segretario Comunale Sig.ra LA PEPA dr.ssa Domenica il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, il Signor TRAVERSO Marco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 2 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area Finanziaria di seguito riportata;

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, in sostituzione dall'1.01.2014, della TARES;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Considerato che, con riferimento alla Tassa Rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla Legge 147/2013 (commi 641-666) delinea l'applicazione, dal 2014, di un tributo analogo alla TARES;

Atteso che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

Dato atto che l'art. 1 della Legge 147 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) e s.m.i. prevede quanto segue:

- c.682 il Comune determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:
 - a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
 - b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - d) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene esercitata;
- comma 683: il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio gestione dei rifiuti urbani;
- comma 688: il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. E' comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

Considerato che i commi 651 e 652 dell'art. 1 della su citata legge 147/2013, come integrato dall'art. 2, comma 1, lettera e-bis del D.L. n. 16/2014 dispongono che, nella commisurazione della tariffa, il Comune possa, in alternativa:

- a) tenere conto dei criteri determinati con il D.P.R. n. 158/99, vale a dire il cosiddetto "metodo normalizzato";
- b) commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, nel rispetto del principio «**chi inquina**

paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008,

Atteso che con il metodo "Normalizzato" (alquanto complesso e con conseguenti tariffe elevate), una volta individuati i costi del servizio, mediante la redazione del Piano Finanziario, viene effettuata la ripartizione dei costi, tra utenze domestiche e non domestiche e tra quota fissa e quota variabile ed determinati i coefficienti, con la facoltà di scegliere tra range di coefficienti per ciascuna categoria, poiché il Decreto fissa livelli minimi e massimi di produzione di rifiuti (teorica ed i coefficienti), è possibile individuare la tariffa per ciascuna categoria:

- per le utenze domestiche le tariffe relative alla quota fissa (coefficiente Ka) sono espresse in euro al mq da applicare alla superficie imponibile e sono differenziate in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare (come specificato al punto 4.1, Allegato 1, del DPR n. 158 del 1999), mentre le tariffe relative alla quota variabile (coefficiente Kb) non si rapportano alla superficie, ma sono espresse in cifra fissa e differenziate in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare (come specificato al punto 4.2, Allegato 1, del DPR n. 158 del 1999).

- per e tariffe utenze non domestiche relative alla quota fissa (coefficiente Kc) sono espresse in euro al mq da applicare alla superficie imponibile e sono differenziate in relazione alla tipologia di attività svolta (come specificato al punto 4.3, Allegato 1, del DPR n. 158 del 1999).mentre le tariffe relative alla quota variabile (coefficiente Kd) sono espresse in euro al mq da applicare alla superficie imponibile, sono anch'esse differenziate in relazione alla tipologia di attività svolta (come specificato al punto 4.4, Allegato 1, del DPR n. 158 del 1999);

Considerato che con l'integrazione del comma 652 (operata dalla lettera e-bis del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 16/2014 convertito dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68), nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. n. 158/99, al fine di rendere meno rigidi i criteri di determinazione delle tariffe e semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

Considerato che:

- l'attuale sistema di raccolta, nel comune di Cassano Spinola, non consente l'attribuzione in modo certificabile delle produzione di rifiuti alle singole utenze; pertanto, nelle more del previsto regolamento ministeriale sui criteri/correttivi per la realizzazione di sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti (comma 667), non è possibile applicare la TARI con tariffa corrispettiva e pertanto è necessario confermare l'utilizzo di un sistema presuntivo basato sull'applicazione parametrica;

- il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe di cui al D.P.R. 158/99 è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16/07/2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso, quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 6208 del 04/12/2012;

- ai sensi dell'art.4, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999 il Comune è tenuto a ripartire tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo **criteri razionali**.

- nella determinazione delle tariffe per i decorsi anni 2014-2016, il Comune di Cassano Spinola ha applicato il “metodo normalizzato” con un margine di intervento sulle categorie per le utenze non domestiche e le fasce di nuclei familiari per le utenze domestiche, nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e di equità, e della realtà territoriale avvalendosi della possibilità offerta dal D.L. n. 16/2014;

Richiamati:

- l'art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale “le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

- l' art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Richiamata la propria deliberazione n. 22 del 4.09.2014, con la quale è stato approvato il Regolamento .I.U.C, contenente al Capitolo 3° la disciplina della TARI;

Visto il combinato disposto dell'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 e dell'art. 1 comma 683 della Legge n. 147 del 27.12.2013 ai sensi del quale il Consiglio comunale deve approvare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Visto il D.L. 30.12.2016 n. 244 (c.d. decreto mille proroghe), convertito, con modificazioni nella legge 27.02.2017, n.19, che ha differito, ulteriormente, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 da parte degli enti locali, dal 28.02.2017 al 31.03.2017;

Ritenuto, nel rispetto di quanto sopra, di attenersi, anche per l'anno 2017, nella determinazione delle tariffe, ai coefficienti di produttività definiti dal DPR n. 158/99 e della diversa graduazione di cui ci si è avvalsi nel 2016, come da **allegato “B”**, al fine di evitare aumenti economici troppo elevati e mantenere una omogeneità e una certa perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie, in particolare per le categorie che, ai sensi del DPR 158/99, subiscono comunque, pur con l'applicazione dei coefficienti minimi, gli aumenti maggiori e tenuto conto della realtà territoriale dell'ente;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che: 26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23

dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Dato atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l'obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;

Atteso che:

Dato atto che:

- i costi del servizio rifiuti per l'anno 2017 ammontano a complessivi € 330.000,00, come da relativo Piano Finanziario **allegato "A"**, comprendente una percentuale del 10% per l'anno 2017, del mancato gettito anno 2016;
- la suddivisione dei costi, tra fissi e variabili, è stata determinata nella misura rispettivamente del 31 % e del 69% e che sia i costi fissi e i costi variabili sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche in percentuali pari rispettivamente al 60% e al 40%, sulla base del gettito dell'ultimo ruolo emesso e della relativa incidenza;
- l'articolazione tariffaria proposta, **allegato "B"**, comportante un aumento di circa il 4,43% rispetto alle tariffe in vigore nell'anno 2016, consente, in fase previsionale, la copertura totale dei costi del servizio, determinati in complessivi € 330.000,00;
- ai sensi dell'art. 1 , comma 666 della L. 147/013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio della funzione di tutele, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. 504/92 nella misura fissa del 5%;

Visto l'art. 1 comma 688 della Legge n. 147 del 27.12.2013, ai sensi del quale il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI;

Richiamata la propria deliberazione n. 5 del 18.02.2017, con cui venivano stabilite, per il 2017, numero due e fissate le relative scadenze di pagamento, come segue:

- **15.05.2017**. per la prima rata
- **15.10.2017** per la seconda rata a saldo di quanto dovuto;

Considerato che la molteplicità dei compiti di istituto, non consentono al Responsabile del servizio tributi di assicurare tutti gli adempimenti inerenti, in tempo utile per il pagamento della prima rata fissata al 15.05.2017 e che pertanto si rende necessario posticiparla al 30.06.2017;

Atteso che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Richiamata la nota del 28.02.2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote e tariffe;

Rilevato che il Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b, n.7) del D.Lgs. 267/2000 ha espresso parere favorevole, in concomitanza con il parere relativo al bilancio di previsione;

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. Di approvare il Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2017, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (**allegato A**);

3. Di approvare le Tariffe TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2017, come risultanti dall'**allegato B** della presente deliberazione;

4. Di dare atto che alle tariffe Tari verrà applicato il TEFA – Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992, nella misura determinata dall'amministrazione provinciale di Alessandria;

5. Di stabilire, per quanto in narrativa, le nuove scadenze di pagamento delle due rate determinate con propria deliberazione n. 5 del 18.02.2017, come di seguito:

- **30.06.2017** per la prima rata
- **15.10.2017** per la seconda rata a saldo di quanto dovuto;

6. Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario ad effettuare gli adempimenti necessari ai fini della trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

7. Di dichiarare, ad unanimità di voti, resi con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs., n. 267/2000 e s.m.i..

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2016

	CSR	SRT	Gestione Ambiente	COMUNE*	TOTALE
CSL (costo spazzamento strade)				€ 21.800,00	€ 21.800,00
CRT (costo di raccolta e trasporto RSU)		€ 25.190,14	€ 61.877,98	€ 26.300,00	€ 113.368,12
CTS (costo di trattamento e smalt. RSU)		€ 63.664,34			€ 63.664,34
AC (altri costi)					€ 0,00
CRD (costi di racc. Differenziata)			€ 38.497,23		€ 38.497,23
CTR (costi di trattamento e riciclo)					€ 0,00
PRD (ricavi da vendita raccolta diffe.)					€ 0,00
RCS (rimborso costo servizio scuole)					€ 0,00
CARC (costi amm. accert.riscossione e cont.)				€ 4.316,88	€ 4.316,88
CGG (costi generali di gestione)	€ 2.167,20	€ 12.072,56	€ 17.713,28	€ 2.300,00	€ 34.253,04
CCD (costi comuni diversi)		€ 5.377,44		€ 15.000,00	€ 20.377,44
CK (costi d'uso del capitale)		€ 9.787,17	€ 9.935,78		€ 19.722,95
TOTALE	€ 2.167,20	€ 116.091,65	€ 128.024,27	€ 69.716,88	€ 316.000,00

SPESA A CARICO COMUNE *

CSL	€ 21.800,00	€ 17.800,00 personale + € 4.000,00 carburante e materiale vario			
CRT	€ 26.300,00	canone isola ecologica e costo gestione annuo			
CARC	€ 4.316,88	Poste Italiane spese accertamenti e bollettazione			
CGG	€ 2.300,00	parte spesa personale per programma e predisposizione ruolo			
CCD	€ 15.000,00	crediti inesigibili			
Totale	€ 69.716,88				

COMUNE CASSANO SPINOLA

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie	Numero nuclei famigliari	Superficie totale abitazioni	Quote Famiglia	Superficie media abitazioni	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA FISSA MEDIA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	QUOTA VARIABILE per PERSONA	TARIFFA MEDIA
	n	m ²	%	m ²	Ka	Kb	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/Utenza	Euro/Persona	Euro/Utenza
					Nord	74,363521					
Famiglie di 1 componente	232	24.900,00	26,1%	107,3	0,90	1,40	0,550000	50,46	105,00	105,00	154,57
Famiglie di 2 componenti	293	33.800,00	32,9%	115,4	1,00	2,20	0,650000	60,26	165,00	82,50	223,86
Famiglie di 3 componenti	175	21.700,00	19,7%	124,0	1,20	2,40	0,750000	77,73	180,00	60,00	256,20
Famiglie di 4 componenti	74	9.200,00	8,3%	124,3	1,20	2,40	0,750000	77,93	180,00	45,00	256,41
Famiglie di 5 componenti	11	1.600,00	1,2%	145,5	1,30	2,60	0,800000	98,78	195,00	39,00	292,12
Famiglie di 6 o più componenti	7	1.100,00	0,8%	157,1	1,30	2,60	0,800000	106,72	195,00	32,50	300,06
Non residenti o locali tenuti a disposizione	98	16.300,00	11,0%	166,3	1,00	1,40	0,650000	86,89	105,00	35,00	191,00
Superfici domestiche accessorie	0	0,00	0,0%	0,0	0,90	0,00	0,550000	-	-	-	-
Totale (escluso pertinenze)	890	108.600,00	100%	122,0		Media	0,712500		Media	57,00	

COMUNE CASSANO SPINOLA

UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	Numero oggetti categoria n	Superficie totale categoria m ²	Kc Coef	Kd		QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE	
				Nord	Coef	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/m ²	
				Nord	Nord	Quv*Kd	QF+QV		
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	-	-	max	0,51	max	4,20	0,650	1,250	1,900
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1	37,00	max	0,80	max	6,55	0,800	1,200	2,000
3 Stabilimenti balneari	-	-	max	0,63	max	5,20	0,800	1,500	2,300
4 Esposizioni, autosaloni	-	-	max	0,43	max	3,55	0,550	1,050	1,600
5 Alberghi con ristorante	3	430,00	max	1,33	max	10,93	1,660	3,340	5,000
6 Alberghi senza ristorante	-	-	max	0,91	max	7,49	1,160	2,340	3,500
7 Case di cura e riposo	-	-	max	1,00	max	8,19	1,250	2,350	3,600
8 Uffici, agenzie, studi professionali	20	7.600,00	max	1,13	max	9,30	1,420	3,600	5,020
9 Banche ed istituti di credito	2	288,00	max	1,13	max	9,30	1,420	3,600	5,020
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	8	566,00	max	0,58	max	4,78	1,380	3,600	4,980
11 Edicola, farmacia, tabaccaio	4	217,00	max	1,11	max	9,12	1,900	4,100	6,000
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	7	390,00	max	1,52	max	12,45	1,300	2,700	4,000
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	5	960,00	max	1,04	max	8,50	1,450	2,900	4,350
14 Attività industriali con capannoni di produzione	15	9.943,00	max	1,16	max	9,48	1,150	2,350	3,500
15 Attività artigianali di produzione beni spec.	1	54,00	max	0,91	max	7,50	1,340	2,940	4,280
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5	1.385,00	max	1,09	max	8,92	3,540	6,460	10,000
17 Bar, caffè, pasticceria	5	583,00	max	1,09	max	8,92	3,540	6,460	10,000
18 Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	13	710,00	min	4,84	min	39,67	2,970	6,230	9,200
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	1	37,00	min	3,64	min	29,82	2,970	6,930	9,900
20 Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	-	-	max	2,38	max	19,55	7,400	14,600	22,000
21 Discoteche, night club	-	-	max	2,61	max	21,41	2,000	4,000	6,000
Totale	90	23.200,00							

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Marco Traverso

Il Segretario Comunale
F.to Domenica La Pepa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del TUEL 267/2000.

Cassano Spinola, li 14/04/2017

Visto: Il Sindaco
F.to Marco Traverso

Il Segretario Comunale
F.to Domenica La Pepa

è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del TUEL 267/2000.

Cassano Spinola, li

Visto: Il Sindaco

Il Segretario Comunale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 14 aprile 2017 all'Albo Pretorio on-line nel sito Web istituzionale di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì, 14 aprile 2017

Il Segretario Comunale
F.to Domenica La Pepa
